



DIPARTIMENTO SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE DELLA PREVENZIONE E DELL'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE

Area 53107 - Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria
Dirigente Valentino Martini
Tel. 06 51683606 - fax 06 51684974
email vmartini@regione.lazio.it

Roma, li ... 2 LUG. 2010

Prot. N. ... 82330 ... 53/07

Ai Direttori Generali
Delle Aziende USL del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Iscrizione al SSR dei cittadini stranieri con permessi di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria rilasciati da Questure non regionali

Sono pervenuti a questa Area numerosi quesiti, posti dalle aziende USL, relativi alla durata dell'iscrizione al SSR dei cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria.

In particolare, è stata sollevata la problematica della durata temporale dell'iscrizione per coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da Questure non regionali, i quali, ai sensi della nota regionale n. 42013 del 5 aprile 2006 possono, in fase di prima iscrizione al SSR, autodichiarare un domicilio diverso da quello riportato sul permesso di soggiorno stesso.

Si ritiene, pertanto, opportuno, fornire indicazioni più precise rispetto alle modalità di iscrizione al SSR per i cittadini stranieri in oggetto indicati.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs 286/98, dall'art. 42 del DPR 394/99 e dalla circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24/3/00, i cittadini stranieri sono iscritti, per tutta la durata del permesso di soggiorno, presso la ASL nel cui territorio hanno eletto la propria residenza anagrafica, ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora.

Ai sensi della normativa vigente per luogo di effettiva dimora si intende il domicilio indicato sul permesso di soggiorno.

La Regione Lazio, con nota n. 42013 del 5 aprile 2006, ha stabilito che i cittadini stranieri in possesso di richiesta di protezione internazionale o di permessi di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico e protezione sussidiaria, rilasciati dalle Questure non regionali, possono, in fase di prima iscrizione al SSR, autodichiarare un domicilio diverso da quello riportato sul permesso di soggiorno, con l'obbligo, all'atto del rinnovo, di richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di presentare alla ASL, pertanto, il permesso di soggiorno rinnovato riportante il domicilio effettivo.



DIPARTIMENTO SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE DELLA PREVENZIONE E DELL' ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE

Area 53107 - Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria
Dirigente: Valentino Mantini
Tel. 06 51683606 - fax 06 51684974
email: vmantini@regione.lazio.it

Per quanto concerne la durata di iscrizione al SSR, nel rispetto delle norme in vigore, dovrà essere pari alla durata del permesso di soggiorno.

Tuttavia, trattandosi nel caso specifico di cittadini che autodichiarano un domicilio diverso da quello riportato sul permesso di soggiorno, è opportuno, in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani, ai quali viene data l'opportunità in casi specifici di essere iscritti temporaneamente presso la ASL in cui eleggono il proprio domicilio, che tali cittadini effettuino la scelta del medico di medicina generale con cadenza annuale, rinnovabile, fino alla scadenza del permesso di soggiorno o alla presentazione del titolo di soggiorno riportante il domicilio variato.

E' evidente che la scelta del medico con cadenza annuale non verrà applicata o cesserà di esserlo qualora i cittadini stranieri di cui trattasi presentino un permesso di soggiorno riportante un domicilio coincidente con l'ambito territoriale di competenza della singola Azienda USL oppure siano regolarmente residenti (iscritti nelle anagrafi comunali), a prescindere dal domicilio riportato sul permesso di soggiorno.

In tal caso, la validità temporale dell'iscrizione al SSR e la conseguente scelta del medico di medicina generale saranno coincidenti e, pertanto, pari alla durata del permesso di soggiorno, così come previsto dall'art. 34 del D.lgs 286/98.

IL DIRIGENTE
Valentino MANTINI

II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SOCIALE
Guido MAGRINI

Dr.ssa M. Letizia Lorenzini
Tel. 06 51683176 - Fax 06 51684974
llorenzini@regione.lazio.it